

- All'* **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
Bologna 40122
- All'* **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
Firenze 50127
- All'* **A.V.E.P.A**
Centro Tommaseo
Via N. Tommaseo, 67 C-3° p
Padova 35131
- All'* **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
Roma, 00185
- All'* **Organismo Pagatore della**
Regione Lombardia
P.zza Città di Lombardia, 1
Milano 20124
- A* **Tutte le Regioni**
Loro sedi
- E p.c*
- Al* **Ministero delle Politiche**
Agricole Alimentari e Forestali
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo
rurale
-Dir.Gen. delle politiche
internazionali e dell'Unione
Europea
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- A* **S.I.N. S.p.a.**
Via Curtatone 4/D
00185 Roma

**OGGETTO : ESTRAZIONE CAMPIONE DEI CONTROLLI DI II LIVELLO
(CONTROLLO AI DESTINATARI DEI PRODOTTI RITIRATI DAL
MERCATO)**

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente Circolare definisce la procedura di estrazione del campione per i controlli di secondo livello da effettuarsi sui destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, così come previsto dall'articolo 30(1) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892.

Scopo di tali verifiche, così come indicato al paragrafo 5 dell'art. 30 del Reg. UE n. 2017/892, è quello di accertare la presenza di una contabilità specifica, obbligatoriamente tenuta dai destinatari finali, oltre a verificare che il prodotto ritirato, nel caso di ritiri con destinazione alla distribuzione gratuita, sia stato effettivamente distribuito a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza, ovvero destinato conformemente a quanto stabilito dall'art. 46 del Regolamento delegato 2017/891.

Al fine di rispettare la percentuale minima di campionamento prevista dall'articolo 30 del regolamento di esecuzione 2017/892, Agea provvederà, sulla base delle informazioni presenti nel portale SIAN all'estrazione di un campione di ritiri da sottoporre a controllo in loco.

Gli Organismi Pagatori Regionali che non operano direttamente sul portale unico dei ritiri (portale SIAN-gestione ritiri dal mercato), dovranno inserire nel SIAN entro e non oltre la data 20 febbraio di ogni anno le informazioni rappresentate secondo lo schema di cui all'Allegato I.

2. Condizioni

1. Il campione sarà rappresentativo della totalità delle OP che hanno effettuato ritiri dal mercato, con riferimento all'annualità di realizzazione del Programma Operativo oggetto di controllo.
2. Sarà garantito, con riferimento alla totalità delle notifiche rappresentate dagli Organismi Pagatori Regionali, il controllo complessivo di almeno il 5% dei volumi di prodotto ritirato per singola OP che ha effettuato ritiri dal mercato.
3. Concorrono al raggiungimento della percentuale minima di controllo di cui al punto 2, eventuali controlli in loco effettuati ai destinatari in corso di annualità.
4. Non entreranno a far parte del campione i buoni di avviamento (notifiche) che in fase di controllo di primo livello abbiano avuto esito negativo, in quanto il prodotto non è mai stato preso in carico dal destinatario.

3. Criteri di rischio

Fermo restando le condizioni di cui sopra, il campionamento, sarà effettuato considerando i criteri di rischio di seguito elencati:

- A) Il controllo in loco effettuato presso i destinatari nell'anno di riferimento.
- B) I destinatari oggetto di segnalazione: gli Organismi Pagatori Regionali potranno indicare, entro la data del **20 febbraio** di ogni anno, specifici destinatari da inserire nel campione anche sulla base delle risultanze dei controlli compiuti negli anni precedenti o in corso di annualità di riferimento.
- C) I volumi di prodotto ritirati da parte del destinatario.
- D) La frequenza dei ritiri.
- E) La destinazione dei prodotti ritirati. Deve essere garantito un controllo al destinatario almeno una volta ogni tre anni.
- F) Le operazioni di ritiro non assoggettate a controllo di primo livello.
- G) Il destinatario di recente accreditamento che abbia effettuato delle integrazioni o modifiche allo stesso.
- H) Il criterio della casualità deve essere sempre incluso nel campione. Può essere utilizzato per il raggiungimento della percentuale minima del 5% dei quantitativi ritirati dall'organizzazione di produttori.

Agea procederà, sulla base dei criteri generali sopra esposti, a definire il campione da assoggettare a controllo con riferimento all'annualità considerata e a comunicare agli Organismi Pagatori Regionali, l'elenco delle notifiche per i destinatari operanti nel proprio territorio di competenza, entro e non oltre la data 10 marzo di ogni anno, specificando per ciascun destinatario i criteri che ne hanno determinato la selezione secondo la classificazione sopra esposta. Il campionamento di un destinatario potrà essere ascrivibile anche a più criteri.

IL DIRETTORE
(D.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005